



Bologna, 18 ottobre 2021

## Circolare n. 2/2021

### **Oggetto: Bonus Pubblicità**

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che vogliono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv, devono inviare entro il 31 ottobre 2021 il modello di comunicazione per la prenotazione delle risorse, mentre entro il 31 gennaio 2022 dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva attestante il sostenimento delle spese.

### **Beneficiari**

Possono fruire del beneficio sia le **imprese** (a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal regime contabile adottato) che i **lavoratori autonomi** (a prescindere che la professione sia regolamentata o meno), come pure gli **enti non commerciali**.

### **Spese ammissibili**

Gli investimenti pubblicitari che danno diritto al beneficio fiscale sono quelli effettuati:

- ✓ sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche on line;
- ✓ sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**. Per gli anni 2021 e 2022 il beneficio spetta anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato.

Si tratta, in pratica, di investimenti per campagne pubblicitarie (**acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali**) effettuate sui seguenti organi di informazione.

GIORNALI,  
QUOTIDIANI E  
PERIODICI

→ A diffusione nazionale o locale, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale. Le testate giornalistiche devono essere iscritte presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotate della figura del direttore responsabile

EMITTENTI  
RADIOFONICHE E  
TELEVISIVE LOCALI

→ Iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'Iva, se detraibile. Diversamente, si assume l'intera spesa sostenuta.

Le spese vanno considerate al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono **escluse** le spese sostenute per:

- l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- la trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi, di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
- la grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

Le Faq del 23 ottobre 2019 chiariscono anche l'ammissibilità al beneficio per gli investimenti effettuati tramite modalità particolari:

1) pubblicità sul sito web di un'agenzia di stampa: è ammissibile a condizione che la relativa testata giornalistica, oltre ad essere dotata della figura del direttore responsabile, sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;

2) somme pagate ad una società concessionaria per la raccolta pubblicitaria: sono ammissibili, in quanto in questo caso è la società concessionaria che fattura la prestazione. L'importo pagato costituisce, per il committente, l'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto degli spazi;

3) somme pagate per servizi di consulenza o di intermediazione: non trattandosi di costi pubblicitari, ancorché ad essi connessi, come poc'anzi detto non sono ammessi ai fini del calcolo del credito d'imposta.

## **Sostenimento delle spese**

---

La spesa si considera sostenuta secondo le regole di **competenza**, in base alle quali «i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate».

A nulla rileva, quindi, il momento dell'emissione della fattura o quello del pagamento (che può essere fatto con qualsiasi mezzo). Questo criterio dovrebbe valere per tutti i soggetti beneficiari (inclusi, ad esempio, i lavoratori autonomi i quali, ai fini della determinazione del reddito, seguono il principio di cassa, e non quello di competenza), visto l'esplicito riferimento al criterio di competenza per tutti i soggetti beneficiari.

Il sostenimento delle spese agevolabili deve risultare da apposita attestazione rilasciata, alternativamente:

- dai soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) e 3, Dlgs 241/1997 (ossia dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità);
- dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis Codice civile.

L'attestazione costituisce il presupposto per la compilazione della dichiarazione sostitutiva inclusa nella comunicazione di cui si dirà a breve.

## Misura del beneficio

---

Nella tavola che segue viene presentata una sintesi dell'evoluzione della misura agevolativa (che, comunque, spetta nel limite massimo delle risorse stanziare).

2021	→ 50 %
2022	→ 50 %
2023	→ 75 % La percentuale si applica sugli investimenti pubblicitari incrementali.

L'agevolazione, che **concorre alla formazione del reddito**, spetta nel rispetto del **regime de minimis**. Inoltre, il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Trattandosi di un **contributo in conto esercizio**, fiscalmente si qualifica come ricavo, se il costo pubblicitario viene iscritto a bilancio come costo d'esercizio. In particolare, l'iscrizione contabile avviene alla voce «A.5 – Altri ricavi e proventi» del Conto economico, in apposita sottovoce.

## Comunicazione di accesso al beneficio

---

Per accedere al beneficio occorre presentare un apposito modello, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato.

In pratica, il modello serve per «prenotare» il bonus, mentre successivamente al sostenimento delle spese, si invierà il medesimo modello includendo anche la dichiarazione sostitutiva attestante il sostenimento delle spese.

Insieme al modello non vanno prodotti documenti (es. fatture, contratti pubblicitari, documenti attestanti il pagamento, documento di identità).

L'invio della comunicazione va fatta telematicamente – utilizzando i canali messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (area riservata, Servizi per, Comunicare) – al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La trasmissione può essere curata direttamente dal richiedente ovvero dai soggetti abilitati ai servizi telematici dell'agenzia, come pure da una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o, ancora, dagli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

ANNO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENT O	COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO AL BONUS	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI
2021	Dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2021	Dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022
2022 IN POI	Dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno	Dal 1° gennaio al 31 gennaio dell'anno successivo

Ai fini della concessione dell'agevolazione i termini di presentazione per l'accesso non rilevano: in altre parole i termini di cui alla precedente tabella non costituiscono un click day, non rilevando l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Infatti, è previsto che, se le risorse disponibili fossero insufficienti, verrà effettuata la **ripartizione percentuale** tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

## Utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta, nella misura effettivamente riconosciuta, può essere utilizzato – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante – esclusivamente in **compensazione** attraverso il modello **F24**.

Il modello, da trasmettere telematicamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, dovrà indicare il codice tributo 6900 e come anno di riferimento quello di concessione del credito.